



**REGOLAMENTO
REGISTRAZIONE IMQ
"DITTE INSTALLATRICI E MANUTENTRICI DI
IMPIANTI ANTINCENDIO"**

Indice

- Regolamento per la registrazione presso l'IMQ delle Ditte installatrici e manutentrici di impianti antincendio e per la verifica di conformità degli stessi alle norme UNI
- Prescrizioni Particolari
- Accettazione

Questo fascicolo è composto da **Regolamento** e **Prescrizioni Particolari**, i quali, dopo essere stati attentamente letti in ogni loro disposizione, vanno

firmati per accettazione

mediante due firme da apporre nei

posti indicati

nella pagina finale

contraddistinta dal medesimo colore della presente banda.

REGOLAMENTO IMQ

**PER LA REGISTRAZIONE PRESSO L'IMQ DELLE DITTE
INSTALLATRICI E MANUTENTRICI DI IMPIANTI ANTINCENDIO
E PER LA VERIFICA DI CONFORMITA' DEGLI STESSI
ALLE RELATIVE NORME UNI**

*Approvato dal Comitato di Gestione "Sistemi di Sicurezza" in data 1° luglio 2004
e ratificato dal Consiglio di Amministrazione IMQ in data 22 luglio 2004*

INDICE

- | | |
|--------------|---|
| Articolo 1) | - Oggetto del Regolamento |
| Articolo 2) | - Condizioni generali |
| Articolo 3) | - Presentazione ed istruzione della
domanda di registrazione |
| Articolo 4) | - Diritti e doveri dell'Installatore
registrato |
| Articolo 5) | - Controllo dell'Installatore registrato |
| Articolo 6) | - Controllo dell'uso dei Certificati |
| Articolo 7) | - Rinuncia o revoca della registrazione |
| Articolo 8) | - Variazione del Regolamento o
delle norme UNI |
| Articolo 9) | - Tariffe |
| Articolo 10) | - Uso scorretto della registrazione e
dei Certificati |
| Articolo 11) | - Ricorsi |
| Articolo 12) | - Conciliazione e arbitrato |

IMQ - Via Quintiliano, 43 - 20138 Milano
Tel.: 02/50731 - Fax: 02/50991500 - E-mail: info@imq.it - <http://www.imq.it>

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1.1 - Come previsto dalla legge, tutti gli impianti tecnici e quindi gli impianti antincendio oggetto del presente Regolamento (di seguito denominati impianti) devono essere installati a regola d'arte. Questo Regolamento si occupa esclusivamente di una delle modalità possibili per il raggiungimento di questo obiettivo, cioè il rispetto delle norme UNI, rispetto che, secondo la legge italiana, fornisce presunzione di conformità alla regola d'arte.
- 1.2 - Per l'applicazione del presente Regolamento si intendono valide tutte le definizioni contenute nelle norme UNI relative agli impianti antincendio ed alle apparecchiature che li compongono; valgono inoltre le seguenti definizioni addizionali.
- **Committente**
Qualsiasi soggetto che commissiona l'esecuzione dell'impianto.
 - **Ditta appaltatrice di installazione di impianti antincendio (in breve: Installatore appaltatore/manutentore)**
Ditta che riceve dal committente l'ordine di fornitura dell'impianto. Questa ditta si assume la responsabilità totale per l'impianto qualora esegua anche la sua progettazione, mentre si assume la responsabilità per realizzare l'impianto in conformità al progetto, qualora questo sia eseguito da altro soggetto abilitato.
 - **Ditta subappaltatrice di installazione di antincendio (in breve: Installatore subappaltatore)**
Ditta che riceve da un Installatore appaltatore l'ordine per la realizzazione dell'impianto o parte di esso e/o per la sua assistenza/manutenzione.
 - **Impianto antincendio**
Sistema di sicurezza destinato a prevenire, segnalare e ridurre con la propria azione specifica, i danni di un incendio, fino alla sua possibile estinzione. La realizzazione di un impianto antincendio deve comprendere una fase di progettazione, una fase di costruzione ed una fase di verifica funzionale, da condurre in conformità alla normativa tecnica UNI di riferimento.
 - **Categoria di impianto**
Classificazione dell'impianto antincendio operata in funzione del livello di rischio, secondo quanto stabilito dal D.M. 10 marzo 1998, n. 64:

rischio basso - categoria A;
rischio medio - categoria B;
rischio alto - categoria C.
 - **Responsabile tecnico**
Tecnico facente parte, in maniera continuativa, della struttura aziendale, a cui fa capo la responsabilità tecnica complessiva degli impianti, la cui preparazione professionale viene accertata come meglio indicato al successivo paragrafo 3.2.02.
 - **Tecnico incaricato**
Tecnico facente parte, in maniera continuativa, della struttura aziendale, a cui fa capo la responsabilità tecnica dell'installazione e manutenzione degli impianti di sicurezza afferenti alla sede periferica di competenza, la cui preparazione viene accertata come meglio indicato al successivo paragrafo 3.2.02.
 - **Tecnico preposto**
Tecnico facente parte, in maniera continuativa, della struttura aziendale, la cui preparazione professionale viene accertata come meglio indicato al successivo paragrafo 3.2.02.
 - **Tecnici**
Tecnici facenti parte, in maniera continuativa, della struttura aziendale, incaricati dell'installazione e della manutenzione degli impianti.

Quando nel presente Regolamento è usato il solo termine Installatore si deve intendere Installatore appaltatore/manutentore.

- 1.3 - Il presente Regolamento stabilisce la procedura per:
- la registrazione presso l'IMQ delle Ditte installatrici di impianti antincendio (in seguito denominate semplicemente Installatori);
 - la sorveglianza periodica degli Installatori registrati, incluso il controllo dei Certificati rilasciati.

Gli impianti antincendio oggetto del presente Regolamento sono quelli appartenenti alle tipologie indicate nella tabella seguente, dove sono riportate anche le relative classificazioni (categoria di impianto).

Tipologia di impianto	Categoria di impianto	Categoria di impianto	Categoria di impianto
Alimentazioni Idriche	A 1	B 1	C 1
Impianti fissi automatici/manuali di estinzione ad acqua	A 2	B 2	C 2
Impianti fissi automatici/manuali a gas	A 3	B 3	C 3
Impianti fissi automatici/manuali a polvere	A 4	B 4	C 4
Sistemi fissi automatici di rivelazione e segnalazione manuale d'incendio	A 5	B 5	C 5
Sistemi di evacuazione Dei fumi e del calore	A 6	B 6	C 6

(1) Include impianti a CO₂, a "clean agents", ecc., ove coperti da norma tecnica UNI.

- 1.4 - Il presente Regolamento è approvato dal Comitato di Gestione "Sistemi di sicurezza" e ratificato dal Consiglio di Amministrazione di IMQ.
- 1.5 - Ulteriori dettagli di procedura sono contenuti nelle "Prescrizioni particolari" allegate al presente Regolamento.
Tali "Prescrizioni particolari" sono stabilite dal Comitato di Gestione e non possono derogare dalle prescrizioni generali del presente Regolamento salvo specifica approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di IMQ.
- 1.6 - Per l'applicazione del presente Regolamento è incaricata l'apposita Commissione Tecnica "Ditte Installatrici di sistemi di sicurezza" (in seguito denominata per brevità Commissione Tecnica).

Articolo 2 - CONDIZIONI GENERALI

- 2.1 - La registrazione di un Installatore può essere accordata soltanto se ha:
- 2.1.01** - svolto in modo continuativo la propria attività in Italia, con regolare iscrizione alla CCIAA o altro organismo equivalente a livello comunitario, da almeno 1 anno; detta attività dovrà riguardare in particolare le tipologie di impianto oggetto della domanda e dovrà essere comprovata dalla documentazione e dalle referenze di cui in 3.1.02;
- 2.1.02** - operato progettando ed eseguendo impianti antincendio a regola d'arte, come accertato durante il sopralluogo di cui in 3.2.01 c);
- 2.1.03** - una situazione di correttezza commerciale, comprovata dalla documentazione di cui in 3.1.02;
- 2.1.04** - il sistema qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000, nel caso di richiesta di registrazione per categorie di impianto superiori alla categoria A (vedere par. 3.1.02 r);
- 2.1.05** - una organizzazione efficiente per l'esecuzione delle attività svolte direttamente, nonché per il controllo delle eventuali opere affidate in subappalto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1656 del Codice Civile.
- Questa organizzazione sarà costituita da personale alle proprie dipendenze e da propri mezzi e attrezzature per la configurazione del sistema, la verifica funzionale, il rilascio della dichiarazione di conformità a norme dell'impianto.

Potranno invece essere affidate in subappalto, nel rispetto del progetto, le seguenti opere:

- installazione e fissaggio delle apparecchiature (a)
- cablaggio delle apparecchiature (b)
- messa a punto delle apparecchiature (c).

L'Installatore deve possedere una organizzazione per zone sul territorio, in grado di assicurare, eventualmente attraverso gli Installatori subappaltatori, la messa in servizio dell'impianto ed il mantenimento della sua funzionalità ed efficienza.

Qualora l'Installatore fornisca il servizio di manutenzione su chiamata, l'intervento tecnico relativo deve avvenire entro le 24 ore.

2.1.06 - il seguente personale minimo:

- un responsabile tecnico (per la sede centrale);
- un tecnico incaricato (per ciascuna delle eventuali sedi periferiche);
- un tecnico preposto.

2.1.07 - personale tecnico con adeguata formazione, preparazione ed esperienza professionale.

In particolare, il responsabile tecnico, gli eventuali tecnici incaricati e i tecnici preposti devono essere in possesso di una adeguata conoscenza della normativa UNI relativa agli impianti antincendio per le tipologie oggetto della domanda di registrazione.

Inoltre, il responsabile tecnico deve possedere conoscenze tecniche che lo mettano in grado di leggere o applicare un progetto, mettere in servizio ed eseguire la verifica funzionale dei suddetti impianti, mentre i tecnici incaricati e/o preposti devono essere in grado di metterli in servizio ed eseguire le verifiche funzionali.

- 2.2** - La registrazione di un Installatore è subordinata al pagamento:
 - dell'importo per la gestione e l'istruzione della domanda (3.2);
 - dei diritti annui di mantenimento della registrazione (4.5.03).
- 2.3** - La registrazione di un Installatore non è trasferibile. In caso di cambiamento di ragione sociale il nuovo Installatore può chiedere la conferma della registrazione con apposita domanda.
- 2.4** - Tutti gli atti relativi alle domande di registrazione, ed in particolare le verifiche presso le ditte, vengono svolti dall'IMQ con l'impegno di riservatezza verso terzi.
- 2.5** - I Certificati possono essere rilasciati soltanto da Installatori registrati.
- 2.6** - Il rilascio dei Certificati non modifica in alcun caso la responsabilità e le garanzie legali dell'Installatore nei confronti del committente.
- 2.7** - Le norme cui si deve far riferimento per la realizzazione degli impianti antincendio e per il rilascio dei Certificati sono le norme UNI in vigore.
- 2.8** - Le apparecchiature componenti gli impianti devono essere certificate da Enti accreditati, costruiti sulla base delle normative UNI di riferimento ove esistenti o, in mancanza, sulla base di altre norme nazionali od internazionali riconosciute.
- 2.9** - Il richiedente non può dare pubblicità alla domanda di registrazione in corso fino a che non abbia ottenuto la relativa Dichiarazione di registrazione.

Articolo 3 - PRESENTAZIONE ED ISTRUZIONE DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE

3.1 - Presentazione della domanda

3.1.01 - L'Installatore deve presentare la domanda compilando il modulo in distribuzione presso l'IMQ.

3.1.02 - Alla domanda il richiedente deve unire:

- a) il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o organismo estero equivalente;
- b) la documentazione di abilitazione ai sensi della legge n. 46/90, art. 1, lettera g);
- c) il certificato del Tribunale - Sezione Commerciale - da cui risulti che l'Installatore non sia in stato fallimentare;
- d) il certificato del Tribunale - Sezione Fallimentare - da cui risulti che nei confronti dell'Installatore non sia in corso procedura stato fallimentare;

- e) il certificato generale del Casellario Generale degli amministratori, in caso di società, o del titolare, in caso di ditta individuale;
- f) una dichiarazione dalla quale risulti che è in regola con il pagamento dei contributi;
- g) una dichiarazione dalla quale risulti che nessuno dei propri legali rappresentanti è stato condannato per un reato ascrivibile alla propria condotta professionale, con giudizio che è stato reso operativo ed ha valore di "res judicata";
- h) l'elenco delle eventuali sedi periferiche;
- i) l'elenco degli Installatori subappaltatori con i quali è stato stipulato un contratto per le attività di cui al par. 2.1.05, corredato di copia dello stesso;
- l) una documentazione relativa al proprio sistema qualità aziendale, qualora non già certificato da un Ente riconosciuto, ovvero – in quest'ultimo caso – copia del Certificato ottenuto, nel caso di richiesta di ulteriori categorie di impianto rispetto alla categoria A (vedere par. 3.1.02 r);
- m) referenze per gli impianti eseguiti negli ultimi tre anni, suddivise per tipologia di impianti e per categoria;
- n) una copia del presente Regolamento controfirmata per accettazione.

Il richiedente deve inoltre precisare:

- o) il nome del o dei responsabili tecnici, degli eventuali tecnici incaricati e dei tecnici preposti;
- p) il nome dei tecnici preposti e degli altri tecnici facenti parte della struttura aziendale;
- q) la zona per la quale richiede la registrazione;
- r) le tipologie e le categorie degli impianti (specificato in 1.2) per i quali richiede la registrazione;
- s) le attrezzature e le apparecchiature disponibili per eseguire i lavori per le tipologie e le categorie di impianto per i quali si richiede la registrazione (a titolo informativo).

3.1.03 - La domanda ed i relativi allegati devono pervenire alla sede dell'IMQ.

I certificati di cui ai paragrafi 3.1.02 a)-c)-d)-e) devono essere di data non anteriore a 3 mesi rispetto a quella della loro presentazione.

3.2 - Istruzione della domanda e registrazione dell'Installatore

3.2.01 - Al ricevimento della domanda, l'IMQ provvede, d'intesa con la Commissione Tecnica:

- a) all'esame preliminare della documentazione presentata;
- b) ad inviare al richiedente il Contratto, in duplice copia, che regolerà i rapporti tra Installatore ed IMQ, nel caso che la registrazione venga accordata;
- c) ad effettuare una visita alla sede del richiedente e un sopralluogo sia ad impianti in fase di realizzazione sia ad impianti installati e collaudati da almeno 6 mesi, al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui al par. 2.1; tali impianti dovranno essere relativi alle tipologie e categorie di impianti per la quale viene richiesta la registrazione;
- d) ad effettuare accertamenti sugli eventuali Installatori subappaltatori cui vengono affidate le seguenti attività:
 - cablaggio delle apparecchiature
 - messa a punto delle apparecchiature e messa in servizio dell'impianto
 - assistenza e manutenzione dell'impianto.

3.2.02 - Durante l'istruzione della domanda verranno tenuti in particolare:

- per tutte le ditte:
 - colloqui con il responsabile tecnico, il quale deve dimostrare di conoscere in modo adeguato e per le tipologie e categorie di impianto indicate in domanda dall'Installatore, le relative norme UNI e le tecniche di progettazione, di messa in servizio e di manutenzione di detti impianti;
 - colloqui con i tecnici preposti, i quali devono dimostrare di conoscere in modo adeguato e per le tipologie e categorie di impianto indicate in domanda dall'Installatore, le relative norme UNI, i criteri di protezione, le tecniche di messa in servizio e di manutenzione di detti impianti.
- per le ditte aventi sedi periferiche:
 - colloqui con i tecnici incaricati, i quali devono dimostrare di conoscere in modo adeguato e per le tipologie e categorie di impianto indicate in domanda dall'Installatore, le relative norme UNI, i criteri di protezione, le tecniche di messa in servizio e di manutenzione di detti impianti;

La ditta ha la facoltà di scegliere il luogo di detti colloqui.

3.2.03 - In base a tutti gli elementi raccolti, la Commissione Tecnica decide la registrazione o meno dell'Installatore, stabilendo inoltre, nel primo caso, l'ambito di validità della registrazione stessa, zona, tipologie e categorie di impianti, per i quali la ditta può emettere i Certificati.

3.2.04 - In caso di accoglimento della domanda di registrazione, l'IMQ ne dà comunicazione all'Installatore, precisando la zona, le tipologie e le categorie degli impianti per i quali la registrazione avrebbe validità. In caso di accettazione, l'Installatore firma il Contratto di cui al paragrafo 3.2.01 b), restituendo entrambe le copie all'IMQ entro un termine precisato.

L'IMQ rilascia quindi l'apposita "Dichiarazione di registrazione", dove vengono indicate le condizioni di validità della registrazione stessa, ed invia all'Installatore una copia firmata del Contratto di registrazione.

3.2.05 - In caso di mancato accoglimento della domanda di registrazione, l'IMQ ne dà comunicazione motivata all'Installatore.

3.2.06 - L'Installatore può presentare ricorso contro la decisione della Commissione Tecnica entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il ricorso viene esaminato dal Comitato di Gestione secondo la procedura illustrata nell'art. 11.

Articolo 4 - DIRITTI E DOVERI DELL'INSTALLATORE REGISTRATO

4.1 - La registrazione dà diritto all'Installatore di rilasciare i Certificati sugli impianti antincendio da lui realizzati a norme UNI, nella zona, per le tipologie e le categorie indicate nella "Dichiarazione di registrazione". Per un impianto nuovo da lui realizzato, l'Installatore ha l'obbligo di rilasciare il "Certificato di installazione e di verifica funzionale", la cui validità massima è di cinque anni.

Ha altresì l'obbligo di rilasciare il "Certificato di revisione e di verifica funzionale" deve essere invece utilizzato nei seguenti casi:

- in caso di successiva revisione e/o aggiornamento di un impianto;
- alla scadenza del "Certificato di installazione e di verifica funzionale";
- qualora l'Installatore prenda in carico la manutenzione di un impianto installato da un altro Installatore.

4.2 - Il diritto al rilascio dei Certificati è strettamente riservato all'Installatore registrato, e non è trasferibile.

4.3 - L'Installatore ha la facoltà di dare pubblicità all'ottenuta registrazione, purché sia veritiera e purché vengano indicate la zona nonché le tipologie e le categorie degli impianti per cui tale registrazione è valida.

4.4 - Tutti gli oneri per la compilazione, registrazione eventuale e rinnovo del Contratto sono a carico dell'Installatore.

4.5 - L'Installatore registrato ha il dovere di:

4.5.01 - Rispettare la regola d'arte (norme UNI di riferimento) sia nella fase realizzativa sia nella fase manutentiva degli impianti, per tutti gli impianti realizzati.

4.5.02 - Rilasciare, a richiesta del committente, il Certificato di cui al par. 4.1, nell'ambito della validità della "Dichiarazione di registrazione". Il Certificato dovrà fare riferimento alle norme UNI pertinenti all'impianto; una copia del Certificato stesso deve inoltre essere inviata all'IMQ entro 30 giorni dalla data del rilascio, a mezzo lettera raccomandata A.R.

N.B.: Il Certificato in questione non sostituisce eventuali altre certificazioni/dichiarazioni prescritte dalle leggi vigenti.

4.5.03 - Versare i diritti annui di mantenimento della registrazione.

4.6 - L'Installatore registrato ha inoltre il dovere di:

4.6.01 - Rilasciare una dichiarazione di conformità per l'impianto, quando previsto dalle leggi vigenti.

4.6.02 - Rilasciare al committente una documentazione nella quale devono risultare la data della verifica funzionale e tutte le successive operazioni eseguite sull'impianto nel corso della manutenzione periodica ed in caso di intervento straordinario.

4.6.03 - Conservare copia della documentazione di cui al paragrafo precedente.

4.6.04 - Provvedere, a richiesta del committente, ad effettuare la manutenzione secondo le apposite norme UNI.

4.6.05 - Non emettere Certificati in caso di decadenza dalla registrazione IMQ, indipendentemente dal motivo che l'ha occasionata.

4.6.06 - Se intende modificare una o più condizioni della sua registrazione (zona di attività, tipologia o categoria degli impianti, nome dei responsabili tecnici, ecc.), indirizzare la richiesta all'IMQ preventivamente o comunque entro due mesi dal fatto che è all'origine della richiesta stessa; in questi casi, l'IMQ può richiedere la ripetizione parziale della procedura di registrazione.

4.6.07 - Consentire ed agevolare le verifiche di cui ai successivi articoli 5 e 6 da parte dell'IMQ, i cui ispettori potranno presentarsi, anche senza preavviso, in qualsiasi momento durante l'orario di lavoro.

4.6.08 - Mantenere la riservatezza sulla natura, caratteristiche, ubicazione e modalità installative e di funzionamento degli impianti antincendio installati (fatta eccezione per quelli indicati nella lista da sottoporre all'IMQ per l'applicazione del presente regolamento e previa autorizzazione dei clienti dell'Installatore presso i quali i predetti impianti sono stati installati), nonché sui processi produttivi e sui dati aziendali riservati di cui sia venuto a conoscenza, anche casualmente; questo, nel rispetto anche del Decreto Legislativo n. 196/2003.

4.6.09 - Tenere una registrazione di tutti i reclami e delle relative azioni intraprese per porvi rimedio, per quanto attiene all'attività coperta dalla Dichiarazione di registrazione ottenuta.

4.6.10 - Lasciare accedere i valutatori dell'Organismo di accreditamento, accompagnati da funzionari dell'IMQ; tali visite, il cui scopo è la sorveglianza sull'operato degli ispettori dell'IMQ, sono compiute in relazione allo stato di accreditamento dell'IMQ e sono regolarmente preannunciate.

Articolo 5 - CONTROLLO DEGLI INSTALLATORI REGISTRATI

L'IMQ effettua il controllo degli Installatori registrati attraverso visite apposite a mezzo di ispettori, tenuti al segreto professionale.

5.1 - L'IMQ verificherà, con visite periodiche presso gli Installatori registrati e gli impianti da questi realizzati, il mantenimento dei requisiti di cui al par. 2.1, nonché il rispetto degli obblighi di cui all'art. 4.

5.2 - Qualora, a seguito delle verifiche eseguite, l'IMQ accerti irregolarità o non conformità rispetto ai requisiti del Regolamento, ne informa per iscritto l'Installatore invitandolo ad ovviare ai difetti riscontrati entro un termine stabilito.
Nei casi più gravi o di recidiva, l'IMQ sospende la registrazione.

5.3 - Tale sospensione può essere revocata soltanto dopo che la Commissione Tecnica, accertato che la ditta ha rimediato soddisfacentemente ai difetti riscontrati, avrà espresso parere favorevole.
Nel caso in cui la sospensione non sia stata annullata entro 6 mesi, la registrazione della ditta viene revocata. Tutte le spese relative alle verifiche aggiuntive, necessarie come conseguenza di difetti riscontrati, sono a carico della ditta registrata. I diritti annui per il mantenimento della registrazione sono dovuti anche nel periodo di sospensione.

Articolo 6 - CONTROLLO DELL'USO DEI CERTIFICATI

L'IMQ effettua il controllo dell'uso dei Certificati anche attraverso visite apposite a mezzo di ispettori, tenuti al segreto professionale.

6.1 - Verifiche sui Certificati

6.1.01 - Come precisato in 4.5.02, l'Installatore deve inviare una copia del Certificato emesso all'IMQ. **6.1.02** - L'IMQ verifica che il Certificato sia completo ed emesso nel rispetto dei limiti indicati sulla "Dichiarazione di registrazione" dell'Installatore.

6.1.03 - Qualora l'IMQ accerti che il Certificato non è stato rilasciato secondo quanto indicato nel presente Regolamento, ne informa per iscritto lo stesso, invitandolo ad attenersi a quanto prescritto dal Regolamento nonché ad ovviare alle anomalie riscontrate entro il termine che verrà indicato nella nota informativa scritta.

6.1.04 - Qualora l'Installatore non risponda alla comunicazione IMQ entro 15 giorni dal ricevimento della stessa o comunque non fornisca spiegazioni riguardo al proprio comportamento ritenute adeguate e soddisfacenti ovvero ovvi alle anomalie segnalate, l'IMQ ha la facoltà di annullare il Certificato oggetto di contestazione, informando di ciò anche il committente dell'impianto relativo.

6.2 - Verifiche sugli impianti

6.2.01 - Per gli impianti coperti da Certificato, l'IMQ può effettuare le verifiche previste dalle norme UNI relative. Tali verifiche possono essere disposte d'ufficio ovvero eseguite su richiesta.

6.2.02 - Le verifiche disposte d'ufficio avvengono secondo criteri stabiliti dalla Commissione Tecnica; le spese ad esse inerenti sono a carico dell'IMQ per quanto riguarda il personale IMQ.

6.2.03 - Le verifiche su richiesta avvengono previo parere favorevole della Commissione Tecnica; le spese ad esse inerenti sono a carico del richiedente, secondo le tariffe IMQ, salvo il caso in cui l'impianto risulti non conforme alle norme UNI relative. In tale caso, le suddette spese sono a carico dell'Installatore che ha rilasciato il Certificato.

6.2.04 - I risultati di tutte le verifiche compiute saranno valutati dalla Commissione Tecnica

6.3 - Non conformità dell'impianto

6.3.01 - Qualora l'IMQ accerti che un impianto, per il quale è stato rilasciato il Certificato, non è conforme alle prescrizioni delle norme UNI, ne informa per iscritto l'Installatore, invitandolo ad eliminare le difformità riscontrate entro il termine che verrà fissato, e a dare comunicazione scritta dell'avvenuto adempimento.

Nei casi più gravi o di recidiva, l'IMQ intima all'Installatore di sospendere l'emissione di nuovi Certificati.

6.3.02 - Durante la sospensione, l'Installatore può emettere Certificati solo in seguito al risultato positivo delle verifiche, che deve richiedere preventivamente all'IMQ.

Le spese di tali verifiche saranno a carico dell'Installatore.

6.3.03 - La sospensione di cui in 6.3.01 viene revocata soltanto a seguito di parere positivo da parte della Commissione Tecnica.

6.3.04 - Nel caso in cui l'Installatore non si avvalga entro sei mesi dalla diffida di cui in 6.3.01 della procedura di cui in 6.3.02 e nel caso di parere sfavorevole della Commissione Tecnica di cui in 6.3.03, la registrazione dell'Installatore viene revocata.

Articolo 7 - RINUNCIA O REVOCA DELLA REGISTRAZIONE

7.1 - Rinuncia alla registrazione

L'Installatore può rinunciare alla registrazione presso l'IMQ:

7.1.01 - alla scadenza del Contratto di registrazione, dando disdetta con un preavviso di tre mesi mediante lettera raccomandata;

7.1.02 - quando non accetti le variazioni alle condizioni economiche stabilite dall'IMQ;

7.1.03 - quando non accetti le variazioni apportate al presente Regolamento.

Nei casi sub 7.1.02 e 7.1.03 la rinuncia ha vigore soltanto tre mesi dopo la comunicazione relativa che l'Installatore deve fare all'IMQ entro un mese dal ricevimento dell'annuncio delle variazioni diramato dall'IMQ.

7.2 - Revoca della registrazione

La registrazione di un Installatore viene revocata dall'IMQ su decisione della Commissione Tecnica e comunicata con lettera raccomandata A.R.:

7.2.01 - in caso di non osservanza, comportante negligenza grave, degli impegni assunti agli articoli 4 e 6;

7.2.02 - in caso di mancata osservanza alla diffida di cui al paragrafo 6.3.01;

7.2.03 - in caso di frequenti non osservanze degli impegni assunti, anche in forma non grave;

7.2.04 - nel caso previsto al paragrafo 5.3.

Inoltre la registrazione viene revocata:

7.2.05 - in caso di fallimento dell'Installatore o di scioglimento della ditta;

7.2.06 - in caso di mancato versamento delle somme dovute all'IMQ, qualora l'azienda persista nel suo inadempimento nonostante una diffida inviatagli per lettera raccomandata e trascorso un mese dalla spedizione di detta diffida.

Prima di procedere alla revoca, l'IMQ può sospendere la validità della registrazione per un periodo stabilito e comunque non superiore a 6 mesi; tale sospensione viene resa pubblica.

Dal momento della ricezione della comunicazione da parte dell'IMQ e durante tutto il periodo di sospensione, l'Installatore registrato non può rilasciare i Certificati di cui al par. 4.1.

La sospensione può essere annullata solo se l'Installatore registrato avrà avviato alle contestazioni mosse, dimostrando inoltre di avere adottato quelle azioni correttive volte ad evitare il ripetersi dell'inadempimento.

Nel caso in cui la sospensione non sia stata annullata entro il periodo stabilito, la registrazione dell'Installatore viene revocata.

7.3 - Conseguenze della rinuncia alla registrazione

7.3.01 - Nel caso di rinuncia alla registrazione, l'Installatore si impegna a cessare ogni riferimento alla stessa, sulla carta intestata e in generale sulla documentazione predisposta, sia di carattere tecnico sia di carattere promozionale.

L'IMQ inoltre:

7.3.02 - provvede a cancellare la registrazione dell'Installatore dagli elenchi ufficiali e a pubblicare la relativa informazione;

7.3.03 - non ammetterà a istruzione domanda di registrazione da parte dello stesso Installatore, se non dopo due anni dal rapporto risolto, salvo eccezioni valutabili dalla Commissione Tecnica.

7.4 - Conseguenze della revoca della registrazione

7.4.01 - Nel caso di revoca della registrazione, l'Installatore si impegna a cessare ogni riferimento alla stessa, sulla carta intestata e in generale sulla documentazione predisposta, sia di carattere tecnico sia di carattere promozionale.

L'IMQ inoltre:

7.4.02 - provvede a cancellare la registrazione dell'Installatore dagli elenchi ufficiali e a pubblicare la relativa informazione;

7.4.03 - può richiedere all'Installatore di avvertire gli utenti degli impianti per i quali si è impegnato a rilasciare un Certificato. Qualora l'Installatore non provvedesse, l'IMQ provvederà d'ufficio;

7.4.04 - non ammetterà a istruzione domanda di registrazione da parte dell'Installatore stesso, se non dopo un anno e ciò soltanto nel caso in cui il richiedente possa dimostrare di aver preso, nel frattempo, tutti quei provvedimenti che la Commissione Tecnica riterrà atti ad evitare il ripetersi dell'inadempienza che aveva dato origine alla revoca.

Articolo 8 - VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO O DELLE NORME UNI

- 8.1** - Nel caso venissero apportate variazioni al presente Regolamento, l'IMQ ne darà comunicazione agli Installatori registrati a mezzo raccomandata A.R.
Qualora l'Installatore non intenda accettare tali variazioni, dovrà comunicare il proprio dissenso a mezzo raccomandata A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- 8.2** - Nel caso venissero apportate variazioni alle norme UNI di cui al paragrafo 2.7, l'IMQ ne dà comunicazione all'Installatore, precisando la data dalla quale le stesse entreranno obbligatoriamente in vigore (in ogni caso per l'adeguamento dell'impianto dovrà essere applicato quanto specificato in 4.1).
- 8.3** - La Commissione Tecnica potrà inoltre decidere che la conoscenza delle nuove norme UNI da parte del personale tecnico dell'Installatore registrato debba essere accertata con appositi colloqui.
- 8.4** - Le modalità di tali colloqui saranno definite in modo da contenere al minimo gli oneri connessi, che sono a carico dell'Installatore registrato.

Articolo 9 - TARIFFE

- 9.1** - Le tariffe che regolano le prestazioni dell'IMQ sono pubblicate sull'apposito tariffario.
Le predette tariffe sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione di IMQ, su proposta del Comitato di Gestione.
- 9.2** - In caso di variazione delle tariffe, queste ultime sono notificate a tutti gli Installatori registrati a mezzo lettera raccomandata e l'Installatore ha diritto di rinunciare alla registrazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

- 9.3 - Nel periodo di preavviso, previsto al paragrafo 7.1, all'Installatore che si avvale della facoltà di rinuncia vengono praticate le tariffe anteriori alle variazioni.

Articolo 10 - USO SCORRETTO DELLA REGISTRAZIONE E DEI CERTIFICATI

- 10.1 - Anche al fine di non trarre in inganno committenti o terzi, è scorretto l'uso della registrazione IMQ e del relativo contrassegno quando non avvenga conformemente alle disposizioni del presente Regolamento. In particolare è scorretto ogni riferimento alla registrazione e al relativo contrassegno quando questo viene fatto:
- da un Installatore non ancora registrato;
 - da un Installatore che ha rinunciato alla registrazione o per il quale è stata revocata la registrazione;
 - da un Installatore registrato, che ometta o modifichi le condizioni di registrazione (zona, tipologia/ categoria di impianto) indicate nella propria "Dichiarazione di registrazione";
 - da un Installatore registrato, ma per attività non comprese nell'oggetto del presente Regolamento.
- Questi casi sono enunciati a titolo indicativo e non esaustivo.
- 10.2 - Anche al fine di non trarre in inganno committenti o terzi, è scorretto l'uso del Certificato di cui al par. 4.1 quando non avvenga conformemente alle disposizioni del presente Regolamento. In particolare è scorretto l'uso del Certificato quando questo viene rilasciato:
- da un Installatore non registrato;
 - da un Installatore che ha rinunciato alla registrazione o per il quale è stata revocata la registrazione;
 - da un Installatore registrato, ma per impianti non compresi nei limiti indicati nella "Dichiarazione di registrazione" o comunque nell'oggetto del presente Regolamento.
- Questi casi sono enunciati a titolo indicativo e non esaustivo.
- 10.3 - Appena viene segnalato un uso scorretto della registrazione o del Certificato, l'IMQ prende tutte le misure atte a tutelare i suoi interessi lesi, rendendole pubbliche.

Articolo 11 - RICORSI

- 11.1 - Contro le decisioni della Commissione Tecnica può essere presentato ricorso al Comitato di Gestione.
- 11.2 - Il ricorso può essere presentato dall'Installatore interessato o da un membro della Commissione Tecnica e deve essere presentato per iscritto all'IMQ entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione o del verbale contenente la decisione stessa.
- 11.3 - Il Comitato di Gestione deve trattare il ricorso entro tre mesi dalla presentazione.
- 11.4 - La decisione del Comitato di Gestione è definitiva.

Nelle presenti Prescrizioni Particolari sono contenuti, secondo quanto stabilito al paragrafo 1.5 del Regolamento, ulteriori dettagli per la registrazione presso l'IMQ delle Ditte installatrici e manutentrici di impianti antincendio e per la verifica di conformità degli stessi alle relative norme UNI.
Nel testo che segue sono riportate le aggiunte o varianti relative ai singoli articoli del Regolamento, ripetedone la numerazione.

Articolo 2 - Condizioni generali

2.1.05 - Aggiunta:

Un'organizzazione efficiente per un Installatore di impianti antincendio è caratterizzata anche dai seguenti elementi:

- disponibilità di un magazzino apparecchiature adeguato rispetto all'attività di assistenza tecnica;
- esistenza di un idoneo archivio impianti, per l'effettuazione delle attività di assistenza tecnica;
- esistenza di accorgimenti per la salvaguardia della riservatezza delle informazioni riguardanti gli impianti (in osservanza alla legislazione vigente in materia della tutela della privacy).

2.1.06 - Aggiunta:

Il rapporto tra numero di tecnici preposti e numero complessivo di tecnici deve essere almeno pari a:

- per i rischi di livello basso (categoria A): 1 tecnico preposto ogni 10 tecnici o frazione di 10;
- per i rischi di livello medio (categoria B) e alto (categoria C): 1 tecnico preposto ogni 5 tecnici o frazione di 5.

2.7 - Aggiunta:

Le norme cui fare riferimento per la realizzazione delle diverse tipologie di impianti antincendio e per il rilascio dei Certificati sono le seguenti:

- norma UNI 9490, per le alimentazioni idriche;
- norma UNI 9489, per gli impianti di estinzione ad acqua, sprinkler a umido e a secco;
- norma UNI 10779, per gli impianti fissi di estinzione ad acqua, reti idranti;
- norma UNI 10877, per gli impianti di spegnimento a gas;
- norma UNI 9795, per i sistemi fissi automatici di rivelazione e segnalazione manuale d'incendio;
- norma UNI 9494, per i sistemi di evacuazione dei fumi e del calore.

N.B.: Per impianti particolari normati a livello ISO e/o CEN, le cui norme siano in fase di recepimento da parte dell'UNI, l'Installatore registrato ha la facoltà di chiedere alla Commissione Tecnica di poter emettere un Certificato per l'impianto in questione.

Il rilascio del Certificato è subordinato alla risposta positiva della Commissione Tecnica.

Articolo 3 - Presentazione ed istruzione della domanda di registrazione

3.1.02 h) Aggiunta:

Il sistema qualità aziendale si intende certificato da un Ente riconosciuto quando la certificazione è stata rilasciata da:

- IMQ (sistema CSQ)
- Ente di certificazione che abbia con IMQ un accordo bilaterale o multilaterale ovvero che sia accreditato da un Organismo aderente all'Accordo EA - European cooperation for Accreditation.

3.2.03 - Aggiunta:

La zona di registrazione assegnabile prevede come area territoriale minima la provincia. La determinazione della zona di registrazione avverrà da parte della Commissione Tecnica tenendo conto dei seguenti elementi:

- richiesta formulata dalla ditta, che può prevedere un ordine di priorità delle province/regioni elencate;
- numero dei tecnici disponibili e, fra questi, numero di quelli addetti all'attività di manutenzione, considerando sia quelli della ditta installatrice appaltatrice sia quelli delle ditte subappaltatrici (qualora esistenti);
- dislocazione territoriale dei tecnici di cui sopra;
- modalità con le quali è organizzato l'intervento di assistenza tecnica;
- numero degli impianti gestiti e, fra questi, numero degli impianti con contratto di manutenzione.

In particolare, la Commissione Tecnica si atterrà di norma ai seguenti criteri:

- nel caso la ditta disponga di due soli tecnici facenti parte della struttura aziendale in maniera continuativa (requisito minimo), verrà attribuita la sola provincia ove la ditta ha sede;
- l'attribuzione dell'intero territorio nazionale avverrà in presenza di almeno quattro sedi, opportunamente distribuite sul territorio, dotate di personale tecnico in numero adeguato.

Nota: Per sede si intende indifferentemente una sede dell'Installatore appaltatore o una sede degli eventuali subappaltatori.

Articolo 4 - Diritti e doveri dell'Installatore registrato

4.3 - Aggiunta:

Nel caso l'Installatore voglia utilizzare un contrassegno per dare pubblicità all'ottenuta registrazione, questo deve essere quello qui riprodotto, accompagnato dalle diciture indicate:



REGISTRATA IMQ INCENDIO

Zona di registrazione:
Categoria degli impianti (A, B, C):

Le diciture di cui sopra devono essere chiaramente leggibili e, compatibilmente con le esigenze grafiche, poste nelle immediate vicinanze del contrassegno stesso.

1

2

3

ACCETTAZIONE

- Il Richiedente dichiara di avere attentamente letto e di approvare il "Regolamento per la Registrazione delle Ditte installatrici e manutentrici di impianti antincendio e per la verifica di conformità degli stessi alle relative norme UNI", incluse le relative Prescrizioni Particolari che si intendono parti integranti del Regolamento stesso.

Regolamento ratificato dal Consiglio di Amministrazione di IMQ S.p.A.
il 22 luglio 2004

Data:

Firma del legale rappresentante* e timbro:

* Firma per esteso e leggibile

Ai sensi e per gli effetti delle norme di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. il Richiedente approva espressamente gli artt. nn. 7 (Rinuncia o revoca della registrazione), 8 (Variazioni del Regolamento o delle norme UNI), 9 (Tariffe), 11 (Ricorsi) e 12 (Conciliazione e arbitrato).

Data:

Firma del legale rappresentante* e timbro:

* Firma per esteso e leggibile